

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICCHIELLI, SEMENZATO, TIRELLI

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione relativa alle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Presentata il 9 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata autosufficienza è spesso legata all'invecchiamento, ma può colpire anche persone più giovani a causa di malattie o infortuni. Il documento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concernente «La non autosufficienza in Italia: realtà esistenti e prospettive di soluzione», del 27 novembre 2003, individua tra le possibili definizioni di non autosufficienza: l'inabilità, l'invalidità, l'*handicap*, la disabilità; inoltre, conformemente ai parametri utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il CNEL ritiene opportuno adottare una definizione di natura funzionale con riferimento alla capacità della persona di svolgere autonomamente o meno le funzioni essenziali della vita quotidiana; se-

condo tale impostazione, è persona non autosufficiente, quindi, quella che richiede un intervento permanente e continuativo, sia nella vita individuale che di relazione. In base a tale criterio, la persona non autosufficiente è quella che ha bisogno di aiuto, anche in parte, per svolgere attività essenziali come alzarsi da un letto o da una sedia, lavarsi o vestirsi.

L'evoluzione demografica nazionale conferma le recenti stime dell'ISTAT e l'analisi condotta dalla Scuola di direzione aziendale (SDA) Bocconi in base alle quali, nel 2021, la popolazione con un'età superiore a 65 anni contava il 23 per cento del totale e i non autosufficienti 3.959.395 (quasi un terzo degli individui in quella fascia d'età). Le proiezioni per il 2030 prevedono che i

soggetti con più di 65 anni aumenteranno progressivamente al 30 per cento della popolazione e che i non autosufficienti aumenteranno in proporzione. La tematica del sostegno alle persone non autosufficienti è, pertanto, un argomento di assoluta priorità e rilevanza, espressione di un fenomeno in costante crescita.

Questi numeri determinano importanti riflessi di natura economica e richiedono la disponibilità di aiuti economici e di servizi di assistenza. Tra questi la prestazione universale, il cosiddetto « *Bonus Anziani 2025* », di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, un sostegno mensile erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in via sperimentale, e il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che finanzia servizi di assistenza socio-sanitaria a livello nazionale. Inoltre, esistono prestazioni come l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e buoni servizio per l'assistenza a domicilio che, però, potrebbero risultare inadeguati o non sufficienti a coprire le molteplici e differenti necessità.

Sempre i dati pubblicati dall'ISTAT, nel novembre 2019, nell'indagine sulla « Conciliazione tra lavoro e famiglia (anno 2018) », hanno fotografato il numero di coloro che si prendono cura dei figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani, complessivamente pari a 12,746 milioni di persone tra 18 e 64 anni (34,6 per cento). Tra questi, il 40 per cento risulta già occupato, con un maggiore carico soprattutto delle donne. La figura del *caregiver* familiare (letteralmente « prestatore di cura ») è stata riconosciuta e delineata normativamente per la prima volta dai commi 255 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la legge di bilancio per l'anno 2018; tali disposizioni individuano il prestatore di cura familiare nella persona responsabile di un altro soggetto, dipendente o anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, cioè in colui che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta; in genere è un familiare di riferimento e si distingue dal

prestatore di cura professionale, ovvero un assistente familiare che accudisce la persona non autosufficiente, sotto la verifica, diretta o indiretta, di un familiare. A questi aspetti bisogna aggiungere quelli di natura sociale ed economica: l'assistenza prestata alle persone non autosufficienti viene oggi garantita da *caregiver* familiari principalmente per motivi di economia familiare, ma nonostante il ruolo essenziale che questi svolgono, le problematiche che si trovano ad affrontare sono molteplici e includono lo *stress* fisico e psicologico legato alle esigenze quotidiane di cura, la solitudine e l'isolamento sociale, nonché la difficoltà nel bilanciare tali responsabilità con quelle ulteriori di tipo lavorativo e familiare.

Negli ultimi anni, in molte occasioni il Governo si è impegnato a intervenire sotto varie forme a sostegno delle famiglie, sebbene, anche in prospettiva futura, potrebbero risultare ancora carenti i sostegni concreti riservati al sistema assistenziale.

Tale problematica, per quanto assolutamente da non sottovalutare, non può però essere affrontata in modo isolato, ma deve essere oggetto di una riconsiderazione più ampia del settore e deve necessariamente comprendere incentivi, anche indiretti, alla creazione e allo sviluppo di imprese specializzate nell'assistenza domiciliare. Il concreto sostegno alle famiglie deve, infatti, avvenire contestualmente alla definizione di una politica per l'autosufficienza e la disabilità ancor più strutturata, che guardi anche con maggiore certezza e incisività nella determinazione delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali riconosciute.

Ad oggi, le agevolazioni destinate ai *caregiver* familiari, prevedono una detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nella misura del 19 per cento per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. Inoltre, l'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si

riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.

Per far fronte al problema sociale crescente di non autosufficienza, la presente proposta di legge prevede l'incremento dal 19 al 30 per cento delle detrazioni fiscali sulle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, qualora il beneficiario della detrazione sia titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Questa prevede, inoltre, l'aumento di tali detrazioni dal 30 al 50 per cento qualora il servizio di assistenza venga affidato a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. È contestualmente abrogata la lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede appunto una detrazione fiscale del 19 per cento sulle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Agli incapienti, e quindi ai possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni stabilite dall'articolo 13 del citato testo unico, è attribuito un importo pari alla metà della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Al fine di quantificare gli oneri finanziari, i dati disponibili, riferibili agli effetti finanziari della detrazione delle spese per addetti all'assistenza personale nei casi di

non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e riportati nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2024, definiscono spese fiscali pari a circa 46 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027 e i potenziali beneficiari sono stati stimati in 116.629. Si ipotizza pertanto un onere medio, a regime, pari a circa 50 milioni di euro annui a partire dal 2025 riferito esclusivamente alla quota di detrazione che trova « capienza » nelle dichiarazioni dei redditi. Nel caso di un incremento dal 19 al 30 per cento della detrazione, l'onere è pari a circa 30 milioni di euro all'anno; nel caso di un incremento dal 19 al 50 per cento della misura della detrazione l'onere è pari a poco meno di 82 milioni di euro all'anno. Non sono, invece, disponibili dati in merito all'ammontare delle spese attualmente sostenute dai soggetti totalmente o parzialmente incapienti; non è quindi possibile stimare gli effetti finanziari del riconoscimento del beneficio in misura parziale. In assenza di tali dati, se si ipotizza, in misura del tutto prudentiale, un'uguaglianza tra spesa incapiente e spesa capiente e che ai soggetti del tutto o parzialmente e in misura diversa « incapienti » la presente proposta di legge riconosce il 50 per cento della detrazione non fruita, gli ulteriori oneri risulterebbero pari a 40 milioni di euro all'anno nel caso di un incremento della detrazione dal 19 al 30 per cento e di 66 milioni di euro all'anno, nel caso di un incremento dal 19 al 50 per cento. Complessivamente, l'onere dell'incremento della detrazione dal 19 al 30 per cento è pari a 70 milioni di euro, di cui 30 milioni per i soggetti « capienti » e 40 milioni per i soggetti « incapienti »; nel caso di un incremento della detrazione dal 19 al 50 per cento l'onere è di 82 milioni di euro per i soggetti « capienti » e di 66 milioni di euro per i soggetti « incapienti » (148 milioni di euro). Se si ipotizza che solo una parte di tali soggetti (il 50 per cento) facciano ricorso a imprese, catalogate con i codici

ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, l'onere stimato della presente proposta di legge è pari a 109 milioni di euro all'anno. Nel caso, quindi, di un incremento percentuale delle detrazioni e in ragione di una platea non definibile a priori, non è possibile effet-

tuare una simulazione e una stima puntuale, ma, in ragione dei dati considerati e, in considerazione della natura sperimentale della proposta, i costi stimati in via prudenziale per il biennio sono pari a 27,25 milioni di euro nel 2025 e a 109 milioni di euro nel 2026.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *i-septies*) è abrogata;

b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

« 1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000. In via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, qualora i servizi di assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana siano affidati a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la detrazione di cui al primo periodo spetta nella misura del 50 per cento qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del presente testo unico, i quali non possono usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, è attribuito, in luogo di essa, un importo pari alla metà della detrazione non usufruita. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 27,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 109 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 27,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 109 milioni di euro per l'anno 2026.

PAGINA BIANCA



19PDL0152560